

0646833234

INARCASSA
31.07.07 000387
SEGRETERIA



Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Partenza - Roma, 30/07/2007
Prot. 24 / IV / 0011624

*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*

*Direzione generale per le Politiche previdenziali
Div. IV*

TELEFAX

AT **CASSA NAZ. PREV. E ASS. DOTTORI COMMERCIALISTI**
Via della Purificazione, 31
00187 Roma

CASSA NAZ. PREV. E ASS. FORENSE
Via E.Q. Visconti, 8
00193 Roma

CASSA NAZ. PREV. E ASS. GEOMETRI
Lungotevere A. da Brescia, 4
00196 Roma

CASSA NAZ. PREV. E ASS. RAGIONIERI E PERITI COMM.LI
Via Pinciana, 35
00198 Roma

CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO
Via Flaminia, 160
00196 Roma

ENASARCO
Via A. Usodimare, 31
00154 Roma

ENPAB
Via Icilio, 7
00153 Roma

ENPACL
Viale del Caravaggio, 78
00147 Roma

ENPAF
Viale Pasteur, 49
00144 Roma

ENPAIA
Viale Beethoven, 48
00198 Roma

ENPAM
Via Torino, 38
00184 Roma

0646833234

ENPAP

Via A. Cisalpino, 1
00161 Roma

ENPAPI

L.gotevere dei Mellini, 27
00193 Roma

ENPAV

Via Castelfidardo, 41
00185 Roma

EPAP

Via del Tritone, 169
00187 Roma

EPPI

P.zza della Croce Rossa, 3
00161 Roma

FASC

Via T.Gulli, 39
20147 Milano

INARCASSA

Via Salaria, 29
00199 Roma

INPGI

Via Nizza, 35
00198 Roma

ONAOSI

Via Ruggero D'Andreotto, 18
06124 Perugia

Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale
c.a. Presidente Prof. Giovanni Geroldi
SEDE

Consiglio Nazionale degli Attuari
c.a. Presidente Prof. Giuseppe Orrù
Viale delle Milizie 1
00100 Roma

OGGETTO: Criteri per la redazione dei bilanci tecnici ai sensi dell'art. 1, comma 763 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).

L'art. 1, comma 763 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) prevede l'adozione di un decreto interministeriale Lavoro-Economia per la determinazione dei criteri di redazione dei bilanci tecnici degli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/96, ad esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, sentite le Associazioni e le Fondazioni interessate.



RECEIVED TIME 30. JUL. 14:28


0646833234

Sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio Nazionale degli Attuari nonché dal Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale è stato predisposto, a seguito degli incontri tecnici con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'unito schema di decreto interministeriale in relazione al quale è convocato un incontro cui codesti Enti sono invitati a partecipare, che si terrà il giorno **10 settembre p.v., ore 15,00** presso questo Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - salone D'Antona, II piano, via Flavia n. 6.

Eventuale documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 28 agosto p.v. alla divisione IV della Direzione per le politiche previdenziali, a mezzo fax o email ai seguenti indirizzi: fax:06-47887186 - e-mail: adellemonache@lavoro.gov.it; ftognini@lavoro.gov.it.

Agli stessi indirizzi dovranno essere comunicati i nominativi dei partecipanti alla riunione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Maria Teresa FERRARO)



0646833234

BOZZA DI DECRETO INTERMINISTERIALE



*Il Ministro del Lavoro
e della Previdenza Sociale*

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che ha disposto la trasformazione in persone giuridiche private, associazioni o fondazioni, degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui all'allegato elenco;

VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che ha esteso la tutela pensionistica ai liberi professionisti privi di Casse, iscritti in appositi albi o elenchi, anche mediante la costituzione di enti previdenziali di categoria;

VISTO l'art. 2 comma 2 del citato decreto n. 509/1994, che impone agli enti individuati dal medesimo decreto, la redazione di un bilancio tecnico con periodicità almeno triennale e prevede che la gestione economico finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico;

VISTO l'art. 6, comma 7, del citato decreto legislativo 103/1996 che dispone, a carico degli enti previsti dal medesimo decreto, l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 509/1994;

VISTO il comma 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che stabilisce che la stabilità delle gestioni previdenziali degli enti di cui ai citati decreti legislativi debba essere ricondotta ad un arco temporale non inferiore a trenta anni, prevedendo che i criteri di redazione dei bilanci tecnici siano determinati con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio Nazionale degli Attuari nonché dal Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale;

VISTO l'articolo 59, comma 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone che per gli enti previdenziali di cui ai citati decreti legislativi le riserve tecniche di cui all'art. 1, comma 4, lett c) del decreto legislativo 509/1994, sono riferite agli importi delle cinque annualità di pensione in essere per l'anno 1994;

0646833234

CONSIDERATE le indicazioni in merito ai criteri di redazione dei bilanci tecnici, del Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale, trasmesse con nota del 23 maggio 2007 nonché quelle elaborate dal Consiglio Nazionale degli Attuari, del 28 marzo 2007;

SENTITE le associazioni e fondazioni interessate;

DECRETA:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Gli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 19 febbraio 1996, n. 103, di seguito denominati Enti, con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, garantiscono l'equilibrio di bilancio, ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Art. 2
Bilancio tecnico

1. Il bilancio tecnico degli Enti di cui all'articolo 1 contiene informazioni sulla normativa di riferimento vigente alla data di elaborazione, sul sistema finanziario di gestione, sui dati demografici ed economici, sulle basi tecniche adottate e sulla metodologia utilizzata per le valutazioni.

2. Ai fini della verifica della stabilità di cui all'art. 1, il bilancio tecnico sviluppa la proiezione dei dati per un periodo di cinquanta anni sulla base della normativa vigente alla data dell'elaborazione. La scelta delle ipotesi demografiche e macroeconomiche sottostanti deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 3. In ragione di evidenti elementi di specificità dell'Ente che rendono l'adozione di talune delle suddette ipotesi non appropriata o poco prudenziale, il bilancio tecnico può sviluppare, in via aggiuntiva, proiezioni basate su indicazioni differenti dalle precedenti, secondo criteri di massima prudenzialità. In tal caso, l'adozione di ipotesi diverse rispetto a quelle indicate nell'art. 3 deve essere opportunamente motivata nella relazione predisposta a corredo del bilancio tecnico.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994, il bilancio tecnico deve essere redatto anche in occasione dell'adozione di modifiche statutarie o regolamentari che abbiano conseguenze rilevanti sull'evoluzione della gestione economica e finanziaria dell'Ente. In tale caso, il bilancio tecnico deve essere corredato da una relazione illustrativa relativa agli effetti finanziari delle modifiche adottate, con evidenziazione degli effetti prodotti su ciascuna delle variabili contenute nelle tabelle di cui agli Allegati n. 1 e n. 2, nonché sui tassi di sostituzione di cui all'articolo 4 e sugli indicatori di cui all'articolo 5.

Art. 3
Ipotesi economiche, demografiche e finanziarie

1. Le ipotesi economiche, demografiche e finanziarie che gli Enti devono assumere per l'elaborazione della proiezione di cui all'art. 2, risultano così specificate:

a) gli andamenti della numerosità dei contribuenti e del reddito medio imponibile

0646833234

ai fini dell'applicazione del contributo soggettivo evolvono in linea, rispettivamente, con il tasso di sviluppo dell'occupazione complessiva e con quello della produttività media del lavoro a livello nazionale, di cui al comma 2;

b) il rapporto fra il volume d'affari dichiarato ai fini IVA ed il reddito professionale imponibile ai fini dell'applicazione del contributo soggettivo è stimato come media dei valori osservati nell'ultimo quinquennio e mantenuto costante per l'intero periodo di previsione;

c) le probabilità di morte, stimate sulla collettività degli assicurati iscritti all'Ente, devono essere aggiornate nel tempo in funzione dell'aumento atteso della speranza di vita. Tale aumento deve essere valutato secondo criteri di prudenzialità sulla base delle indicazioni desumibili dall'esperienza passata e, in ogni caso, deve risultare non inferiore a quanto ipotizzato nelle più recenti previsioni della popolazione italiana elaborate dall'Istat;

d) il tasso di redditività del patrimonio, al netto degli oneri gestionali e fiscali, è determinato in base a criteri prudenziali ed in funzione del rendimento medio delle attività dell'Ente, realizzato nell'ultimo quinquennio, nonché delle ragionevoli aspettative connesse all'ultimo piano di investimento programmato o già in fase di attuazione. Nel calcolo del rendimento netto del patrimonio, non si tiene conto delle rivalutazioni degli immobili né delle plusvalenze non realizzate. In ogni caso, il tasso di redditività del patrimonio non può superare il tasso d'interesse adottato per la proiezione del debito pubblico nel medio e lungo periodo, di cui al comma 2..

2. Il tasso di inflazione, la dinamica dell'occupazione complessiva e della produttività per occupato previste a livello nazionale di cui al punto a) ed, il tasso di interesse di cui al punto d) sono annualmente verificati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla base delle ipotesi adottate ai fini delle previsioni elaborate a livello nazionale per l'intero sistema pensionistico pubblico, e successivamente messi a disposizione degli Enti.

3. Le ipotesi relative alle variabili diverse da quelle indicate nei commi precedenti sono definite dall'Ente secondo criteri di prudenzialità ed in coerenza con le indicazioni formulate nel presente articolo.

Art. 4

Adeguatezza delle prestazioni

1. Al fine di verificare l'adeguatezza delle prestazioni, il bilancio tecnico deve essere corredato dall'analisi dei tassi di sostituzione, al lordo e al netto del prelievo fiscale e contributivo, calcolati con parametri coerenti con le ipotesi demografiche e macroeconomiche sottostanti la proiezione degli equilibri finanziari di medio e lungo periodo di cui all'art. 2. Il calcolo dei tassi di sostituzione deve coprire l'intero periodo di previsione, con cadenza almeno decennale, e deve essere effettuato per alcune figure-tipo particolarmente significative, fra le quali, in ogni caso, quelle riferite ai soggetti che accedono al pensionamento con i requisiti minimi di età e di contribuzione, rispettivamente, per il pensionamento di anzianità e di vecchiaia previsti dal Regolamento di Previdenza dell'Ente.

Art. 5

Indicatori

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 59, comma 20, della legge n. 449 del 1997, gli Enti di cui all'articolo 1 gestiti con il sistema a ripartizione redigono in ogni caso

0646833234

il prospetto della riserva legale, sviluppata per ogni anno di proiezione, calcolata in riferimento a cinque annualità delle pensioni correnti. La congruità del patrimonio netto per la copertura della riserva legale è verificata in relazione all'apposito indicatore dato dal rapporto tra riserva legale e patrimonio netto. Per le gestioni che erogano prestazioni di natura non pensionistica ovvero che erogano esclusivamente prestazioni in capitale, il parametro è riferito alle prestazioni obbligatorie correnti.

2. Al fine di verificare la congruità dell'aliquota contributiva vigente, la differenza tra la spesa per prestazioni previdenziali e le entrate per contribuzioni previdenziali va rapportata al monte reddituale imponibile. Per le gestioni finanziate con il sistema a capitalizzazione, il citato rapporto è calcolato in valore attuale medio, per l'intero periodo.

Art. 6

Rappresentazione dei risultati

1. Gli Enti redigono, per ogni singola gestione amministrata, il prospetto analitico allegato al presente decreto (Allegato n. 1), sviluppato anno per anno, per l'intero periodo di simulazione.
2. Gli Enti gestiti con il sistema finanziario a capitalizzazione redigono anche il prospetto sintetico allegato al presente decreto (Allegato n. 2), contenente le attività e le passività riportate all'anno di elaborazione. Il tasso tecnico utilizzato per l'attualizzazione delle poste è adeguato al tasso di redditività del patrimonio.
3. I prospetti di cui ai commi precedenti sono redatti assumendo quale base contabile i risultati dell'ultimo bilancio consuntivo disponibile.
4. Gli Enti sono tenuti a verificare annualmente che le risultanze del bilancio consuntivo siano in linea con quelle tecnico-finanziarie fornendo chiarimenti sui motivi degli eventuali scostamenti registrati.
5. Per gli Enti di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, per i quali si applichi il calcolo delle prestazioni con il sistema contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le proiezioni devono tenere conto dell'aggiornamento periodico dei coefficienti di trasformazione, uniformandosi ai criteri previsti nel sistema generale.
6. Il bilancio tecnico attuariale è trasmesso in originale, o per copia conforme, corredato dalla delibera di recepimento dell'organo competente, insieme a copia dello Statuto e dei Regolamenti vigenti alla data di elaborazione.

Art. 7

Riequilibrio della gestione

1. Qualora gli Enti interessati non garantiscano il riequilibrio gestionale mediante l'adozione di idonee determinazioni da sottoporre, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994, alla approvazione dei Ministeri vigilanti, gli stessi Dicasteri, sentito il Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale e l'Ente interessato, adottano le misure previste all'art. 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Nella fase di prima attuazione della nuova disciplina, ai fini di conseguire univoche basi di riferimento, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto, gli Enti di cui all'articolo 1 redigono il proprio bilancio tecnico attuariale riferito al 31 dicembre 2006. Successivamente alla predetta data, eventuali diversi riferimenti

0646833234

temporali di redazione dell'elaborato attuariale potranno essere previsti in maniera discrezionale dai Ministeri vigilanti.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, li

IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
f.to Cesare DAMIANO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
f.to Tommaso PADOA SCHIOPPA

0646833234

Allegato 2

Schema di bilancio tecnico sintetico al 31/12/t
(importi in migliaia di euro)

Attività	Passività
a) Patrimonio al 31/12/t.	a) Valore attuale (medio) oneri pensionistici relativi ai pensionati in essere al 31/12/t
b) Valore attuale (medio) contributi (1) <i>di cui:</i> - attivi iscritti alla gestione al 31/12/t - iscritti alla gestione in data successiva	b) Valore attuale (medio) oneri pensionistici relativi agli iscritti che accedono al pensionamento in data successiva al 31/12/t <i>di cui:</i> - attivi iscritti alla gestione al 31/12/t - iscritti alla gestione in data successiva
c) Valore attuale (medio) ricongiunzioni attive	c) Valore attuale (medio) spese di gestione
	d) Valore attuale (medio) ricongiunzioni passive
Totale attività	Totale passività
Disavanzo tecnico	Avanzo tecnico
Totale a pareggio	Totale a pareggio

(1) Nel caso i contributi siano distinti fra soggetti e integrativi, l'informazione deve essere riportata distintamente per le due tipologie di contribuzione